

LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
NEI CONFRONTI DI MINORI E DI PERSONE VULNERABILI DA PARTE DI CHIERICI
SUL TERRITORIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE INTERNAZIONALE
DEI SANTI CIRILLO E METODIO

INTRODUZIONE

La Chiesa, per sua missione e per sua natura, è la testimone del Vangelo di Gesù Cristo nel mondo odierno. Lei si preoccupa sulla credibilità della testimonianza dei suoi pastori, sul fatto che il loro servizio sia conforme alle norme canoniche e che il rapporto tra i chierici e i fedeli laici sia premuroso e responsabile. Può succedere che alcuni chierici tradiscono la loro missione e commettono delitti più gravi contro la moralità. Tali trasgressioni sono particolarmente gravi quando hanno delle conseguenze difficili per altri, come abuso e sfruttamento sessuale dei minori, come anche di altre persone vulnerabili (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 1 § 2). Il triste e grave fenomeno dell'abuso dei minori e delle persone vulnerabili da parte dei chierici, religiosi o da persone di vita consacrata, richiede un permanente interessamento della comunità ecclesiale, la quale è chiamata a confrontarsi con questo problema in spirito di sensibilità e giustizia pastorali, conforme alle norme canoniche e alla giurisdizione statale. In quel contesto l'importanza particolare riceve la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, la cura delle vittime degli abusi e la formazione dei futuri chierici.

I più recenti Documenti ecclesiali in materia sull'abuso sessuale nei confronti di minori e delle persone vulnerabili da parte di chierici (*Motu proprio Sacramentum sanctitatis tutela*, con il quale sono state proclamate le *Normae de gravioribus delictis*, 30.04.2001; *Modifiche*, 21.05.2010; *Modifiche*, 03.12.2019; *Motu proprio Vos estis lux mundi*, 7.05.2019; *Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 3.05.2011) dimostrano che la sicurezza di persona minore e/o vulnerabile è di cura primaria della Chiesa e la parte integrante del concetto di bene comune.

Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano, Eparca e a loro equiparati, e del Superiore Maggiore dell'Istituzione di vita consacrata, al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e specialmente la protezione dei bambini e dei giovani, come anche delle persone vulnerabili, c'è il dovere di dare una risposta adeguata agli eventuali casi di abuso sessuale su minori e su persone vulnerabili, commessi da chierici nella (Arci)Diocesi che a lui è affidata. Dolorosamente siamo coscienti quali lesioni e piaghe avvengono da un comportamento trasgressivo da parte da un solo chierico ed esprimiamo la nostra profonda compassione con tutte le vittime.

L'intento delle Linee guida è di facilitare l'applicazione delle norme canoniche vigenti in rapporto alle giurisdizioni statali sul livello della Conferenza Episcopale Internazionale dei Santi Cirillo e Metodio (in seguito: CEICM), e tutto in conformità con quanto richiesto da parte del Santo Padre e della Congregazione per la Dottrina della Fede.

I. OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

1. Interpretazione dei concetti

a. *Abuso sessuale del minore e della persona vulnerabile* avviene con l'attività sessuale di una persona maggiorenne nei confronti di un minore o di una persona vulnerabile che va dalla *violazione dei confini di intimità* fino allo *stupro*. L'esclusiva responsabilità di sfruttamento della situazione per la soddisfazione dei propri impulsi sessuali compete allo stesso chierico, anche se lo stimolo viene dal minore o dalla persona vulnerabile (cfr. *Sacramentum sanctitatis tutela / Normae de gravioribus delictis* [in seguito: *Normae*], art. 6; *Vos estis lux mundi*, art. 1 § 1, a).

b. Con il concetto di *minore* si intende una persona con età minore di 18 anni, e con il minore si equipara la persona maggiorenne che legalmente ad esso viene equiparata (cfr. *Normae* art. 6 § 1, 1°).

c. Con il concetto di *persona vulnerabile* ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 1 § 2, c).

d. *L'estinzione* nel caso dell'abuso del minore è di 20 anni, e si calcola a partire del 18° anno di età della vittima. La Congregazione per la Dottrina della Fede può in casi particolari derogare alla prescrizione dell'estinzione (cfr. *Normae*, art. 7).

e. Per Vescovi diocesani, Eparchi e le persone a loro equiparate, e Superiori Maggiori degli Istituti di vita consacrata di diritto pontificio nel seguito del testo si utilizzerà il concetto di *Ordinario*.

2. Contenuto del delitto

Secondo le norme vigenti il chierico può commettere i seguenti delitti contro la moralità, che sono riservate alla Congregazione per la Dottrina della Fede:

a. »il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;

b. l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di qualsiasi materiale pornografico di minori sotto i diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento« (*Normae*, art. 6; *Normae - Modifiche*, 03.12.2019, art. 1; cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 1 § 2, c. iii).

3. Presunzione d'innocenza

Il chierico accusato gode della presunzione d'innocenza, fino a prova contraria, anche se l'Ordinario può, per misure di cautela, limitarne l'esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Nel caso di un'accusa falsa e calunniosa, si faccia di tutto per riabilitare la *buona fama* del chierico che è stato accusato ingiustamente.

Verso la persona che ha denunciato il delitto bisogna comportarsi con rispetto, ascolto, assistenza e cura (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 5). La presentazione di una denuncia si contempli nel contesto d'applicazione della norma evangelica (cfr. Mt 18, 15-17) e come riflessione di prendere parte nella cura pastorale della Chiesa da parte dei fedeli.

II. APPLICAZIONE DELLE NORME CANONICHE NEL CASO DI DENUNCIA

1. Presentazione di una denuncia e alcuni minimi presupposti formali:

Ogni chierico o membro dell'Istituto di vita consacrata oppure della Società di vita apostolica, appena riceve la notizia oppure ha fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui si parla nel numero I/2 di queste Linee Guida, è obbligato a segnalarlo tempestivamente all'Ordinario competente (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 3 § 1).

a. Il denunciante deve presentare la denuncia all'Ordinario o alle persone per questo autorizzate in forma scritta con la firma del presentatore. Sul territorio della CEICM le denunce si presentano agli Ordinariati Episcopali, e per le Diocesi nella Repubblica di Serbia il sistema per la presentazione delle denunce è il Tribunale Interdiocesano di primo grado a Novi Sad. Ogni Ordinario deve nominare persone autorizzate sul livello della sua Diocesi, alle quali i

denunciante si possono rivolgere. I nomi delle persone autorizzate devono essere pubblicati sul sito web e nella Gazzetta Ufficiale di ogni singola Diocesi.

b. Se il denunciante minorenne o la persona vulnerabile personalmente presenta la denuncia in forma verbale, con lui devono essere presenti i suoi genitori o tutori, e ha il diritto per la tutela giuridica. La denuncia verbale dovrebbe essere composta in forma scritta dallo stesso denunciante, o se non è in grado di comporla personalmente, lo faccia davanti alla persona autorizzata, o cioè con il suo aiuto, il quale la deve consegnare all'Ordinario senza indugio.

c. La denuncia deve contenere gli indizi appropriati (non deve necessariamente contenere le prove sull'accusa), cioè gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 3 § 1).

d. L'Ordinario o la persona autorizzata deve senza indugio esaminare ogni caso, indipendentemente dalla fonte attraverso la quale si è venuto alla conoscenza dell'informazione sulla possibile trasgressione da parte del chierico in questa materia, anche se la notizia del delitto proviene da fonti la cui credibilità può sembrare, ad una prima impressione, dubbia.

2. Valutazione sulla credibilità della denuncia e obblighi dell'autorità ecclesiastica

Quando l'Ordinario riceve una denuncia che soddisfa i minimi presupposti, deve indagare sui fatti denunciati e intraprendere quanto segue:

a. Appena riceve notizia su un possibile abuso sessuale nei confronti di un minore o di una persona vulnerabile da parte di un chierico che è sotto la sua giurisdizione, l'Ordinario è obbligato eseguire subito una valutazione fondamentale sulla credibilità di questa notizia (cfr. can. 1717). Bisogna evitare ogni procedura successiva nel caso di notizie evidentemente tendenziose e caluniose, cioè di notizie per le quali non c'è nessuna prova accettabile, e ogni altra investigazione sarebbe assolutamente superflua (cfr. can. 1717, § 1).

b. Sempre rimane in vigore l'inviolabilità del segreto confessionale (cfr. can. 983).

c. In pratica all'Ordinario è sempre data l'autorità di tutela dei bambini, dei giovani e delle persone vulnerabili limitando le attività di qualsiasi chierico nella sua Diocesi. L'Ordinario può personalmente o attraverso un delegato eseguire la valutazione della credibilità, che deve essere fatta in un periodo al quanto più breve possibile. In questa fase l'Ordinario decide se informare il chierico sulle accuse mosse contro di lui, e se nei suoi confronti adopererà qualche eventuale misura affinché si impedisca la possibilità di ripetizione dei delitti presupposti, mentre ancora rimane in vigore la presunzione d'innocenza finché non si dimostri il contrario.

d. Se si accerta la credibilità della notizia degli atti indicati e per questo l'indagine previa si ritiene del tutto superflua, l'Ordinario può direttamente denunciare il chierico alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. *Normae*, art. 17).

e. In conformità alla legislazione civile e i suoi diritti di fronte alle autorità statali, avendo cura di conservare traccia documentale ed evitando ogni forma dissuasiva nei suoi confronti, al colpevole deve essere suggerito, se questo esigono le circostanze, che lui stesso si denunci ai competenti organismi statali.

f. Nei casi in cui l'abuso sessuale è collegato con qualche altro delitto contro la santità del sacramento della Penitenza (cfr. *Normae*, art. 4) il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia rivelato al sacerdote denunciato (cfr. *Normae*, art. 24, § 1).

g. Nei casi in cui è esclusa la credibilità degli atti illeciti per i quali si accusa il chierico, e l'Ordinario decide di interrompere la procedura, nel suo archivio segreto l'Ordinario custodirà la documentazione corrispettiva, con la quale, in caso di necessità, potrà giustificare le procedure e spiegare la propria decisione (cfr. can. 1719).

3. Indagine previa

a. Se non si può escludere la credibilità della notizia sul delitto commesso, si effettuerà l'indagine previa secondo la norma del can. 1717.

b. Eccetto se per il contrario non ci sono serie ragioni, il chierico accusato sia informato sulle accuse mosse contro di lui e gli si dia la possibilità di rispondere ad esse.

c. Durante l'indagine previa, affinché si impedisca la possibile ripetizione dei delitti, l'Ordinario può imporre quanto è stabilito nel can. 1722 CIC e nel can. 1473 CCEO (ad es. limitare l'esercizio del ministero ecclesiale, sospendere dal ministero, proibire di avvicinare bambini, giovani e persone vulnerabili), dove ancora rimane in vigore la presunzione d'innocenza finché non si dimostri in contrario. Il semplice spostamento del chierico in regola è una misura inadeguata se accanto a ciò non si determini anche l'essenziale cambiamento di ufficio o si applichi la sorveglianza a causa della cautela (cfr. *Normae*, art. 19).

d. La cessazione degli effetti delle misure eventualmente applicate si determina con un *decreto* quando cessa la necessità per queste. Gli effetti di queste misure automaticamente cessano con la chiusura del processo penale (cfr. can. 1722).

e. Le misure vanno adoperate possibilmente in collaborazione con lo stesso chierico (eventualmente anche con la persona a lui confidente, ad es. avvocato), non diminuendo con questo la loro efficacia; in ogni caso, l'applicazione delle misure non deve in nessun modo essere condizionata dal consenso del chierico (cfr. can. 1722).

f. Se le procedure in questione non sono già diventate notoriamente conosciute, bisogna applicare le misure di tutela affinché le misure menzionate non minaccino la reputazione del chierico. Le ragioni per l'applicazione delle misure menzionate non bisogna pubblicare, tranne se per questo ci sono delle ragioni valide.

g. Sulle attività che si svolgono durante l'indagine previa si comporrà e si conserverà la documentazione completa secondo la norma del can. 1719.

h. Svolta l'indagine previa, e qualunque ne sia l'esito, senza fare riferimento alla credibilità o meno della denuncia, l'Ordinario farà conoscere l'indagine eseguita alla Congregazione per la Dottrina della Fede secondo la norma delle *Normae* art. 16, affinché la Congregazione possa prendere delle decisioni adeguate.

4. Procedura dopo l'indagine previa

In regola i casi di *delicta graviora* vanno perseguiti in processo giudiziale (cfr. *Normae*, art. 21, § 1). Se la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede non assume la procedura del processo a causa delle circostanze particolari, essa affida all'Ordinario cioè al Superiore Maggiore di procedere con il processo ulteriormente (cfr. *Normae*, art. 16).

a. Visto che i casi di *delicta graviora* regolarmente vengono trattati in processo giudiziale, sul livello della CEICM nel territorio della Repubblica di Serbia è competente il Tribunale Interdiocesano di prima istanza a Novi Sad, mentre per il resto del territorio lo sono le singole Diocesi e cioè gli Ordinari (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2 § 1). Il processo relativo a questo tipo di reati deve celebrare il Consiglio Tribunale composto di tre membri (cfr. can. 1425, § 1, 2°), il Promotore di Giustizia e il Notaio. Il processo va celebrato conformemente alle indicazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale in ogni caso è il Tribunale di secondo grado.

b. Nel caso quando la Congregazione per la Dottrina della Fede determina la procedura con una decisione extragiudiziale (cfr. *Normae*, art. 21, § 2), l'Ordinario è obbligato di assicurare al chierico denunciato la realizzazione del suo diritto fondamentale di difendersi (cfr. can. 1720).

c. Il rappresentante legale della vittima o persona equiparata ha il diritto di partecipare al processo canonico, e altrettanto di chiedere la compensazione per il danno subito da parte del responsabile (cfr. can. 1729).

d. In regola nei riguardi del chierico giudicato colpevole per l'abuso e per lo sfruttamento sessuale di bambini, minorenni o persone vulnerabili si applicano due tipi di misure canoniche, e questo:

- misure che limitano il ministero pubblico del tutto o almeno in modo che si escluda il contatto con bambini, minorenni e persone vulnerabili. Queste misure possono essere seguite da una prescrizione punitiva;

- pene ecclesiali, di cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.

e. Le pene espiatorie perpetue non possono essere inflitte o dichiarate con decreto extragiudiziario (cfr. can. 1342, § 2; *Normae*, art. 21, § 2). Con quell'obiettivo l'Ordinario deve rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale può usare del proprio diritto di deferire la decisione al Romano Pontefice, secondo la norma dell'art. 21, § 2 delle *Normae*. Congregazione per la Dottrina della Fede, tuttavia possa concedere il mandato per imporre pene espiatorie perpetue, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, anche attraverso decreto extragiudiziario, d'ufficio o su istanza dell'Ordinario (cfr. *Normae*, art. 21, § 2, 1°).

f. La Congregazione per la Dottrina della Fede altrettanto ha il diritto di porre i casi più gravi alla decisione al Romano Pontefice per la dimissione dallo stato clericale *ex officio*.

g. In ogni momento dell'applicazione delle procedure disciplinari o penali al chierico si assicurerà l'assistenza professionale legale e spirituale, come anche la possibilità di avvalersi del diritto di difesa, e gli sarà assicurato un sostegno giusto e degno.

h. Il chierico che è stato giudicato colpevole deve iniziare con il processo dell'accettazione di responsabilità e con un serio rinnovo della propria vita, e ciò si può attualizzare attraverso adeguati programmi terapeutico-riabilitativi con la sua disponibilità di riparare il danno causato.

i. Nei casi più gravi, bisogna stimolare l'accusato di chiedere lui stesso dalla Sede Apostolica la dimissione (can. 290) con cui si dichiara la perdita dallo stato clericale e allo stesso tempo gli si concede la dispensa dall'obbligo del celibato. Nel caso che l'accusato è condannato in un tribunale statale, la Congregazione può inviare il caso direttamente al Romano Pontefice per la dimissione dallo stato clericale *ex officio* (*Normae*, art. 21, § 2).

j. L'Ordinario può prendere la decisione sul divieto di ritorno del chierico nel ministero pubblico se quest'ufficio rappresenta il pericolo per minori e/o persone vulnerabili o lo scandalo per la comunità. Quando questo divieto sia perpetuo e venga imposto per delitti di competenza di Congregazione per la Dottrina della Fede, occorre obbligatoriamente avere richiesto e ottenuto il mandato previsto all'art. 21 § 2, 1° delle *Normae*.

III. IL PROCESSO CANONICO E LA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI STATALI

1. L'indipendenza del processo penale canonico e di quello statale

Il processo canonico nel caso di delitti in questione è indipendente da quello che per gli stessi delitti viene applicato secondo il diritto delle legislazioni statali. Di conseguenza, da un lato l'Ordinario non si può richiamare all'atto di una decisione definitiva o non-definitiva portata da un procedimento statale, affinché si dispensi dall'obbligo di fare una valutazione propria e/o affinché possa prendere quella decisione come base per l'attuazione del procedimento canonico. Dall'altro lato, anche se non è in corso qualche processo penale secondo il diritto statale (in cui entra anche l'indagine previa), è altrettanto obbligato senza indugio approdare alla valutazione di credibilità (cfr. can. 1717) quando riceve la notizia sul

possibile abuso, e, se questo è necessario, attuare l'indagine previa ed applicare le giuste misure preventive.

2. Collaborazione con le autorità statali

a. L'abuso sessuale dei bambini, minori e persone vulnerabili non è soltanto un delitto canonico, ma anche un reato penale che inseguono le autorità statali (**Repubblica di Serbia**: “Krivični zakonik Republike Srbije”, *Službeni glasnik RS*, nr. 85/2005, 88/2005 - corr., 107/2005 - corr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019; **Montenegro**: “Krivični zakonik Crne Gore”, *Sl. list RCG*, nr. 70/2003, 13/2004 - corr. e 47/2006 e *Sl. list CG*, nr. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 – altra legge, 40/2013, 56/2013 - corr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 – altra legge, 44/2017, 49/2018 e 3/2020; **Macedonia del Nord**: “Krivični zakonik Republike Makedonije”, *Služben vesnik na Republika Makedonija*, nr. 37/96, 80/99, 43/2003, 19/2004, 81/2005 e 73/2006; **Kosovo**: KODI NR. 06/L-074 “Penal i Republikës së Kosovës”, *Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës*, Nr. 2/2019).

b. In caso quando per i delitti in questione è avviato un procedimento penale secondo il diritto statale, è importante che l'Ordinario collabori con le autorità statali. Quella collaborazione deve avvenire nel quadro delle competenze di ambedue le parti in accordo con il regolamento delle competenti autorità statali.

c. Ogni cittadino è obbligato rispettare le disposizioni della legislazione statale, le quali si riferiscono alla denuncia dei reati penali alle autorità statali (**Serbia**: “Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije”, *Službeni glasnik RS*, nr. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 e 35/2019; **Montenegro**: “Zakonik o krivičnom postupku”, *Sl. list CG*, nr. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - decisione US, 2/2015 - decisione US, 35/2015, 58/2015 – altra legge e 28/2018 - decisione US; **Macedonia del Nord**: “Zakon za krivičnata postapka”, *Služben vesnik na Republika Makedonija*, nr. 150/2010; **Kosovo**: Ligji Nr. 06/L-091 “Për Ndryshimin Dhe Plotësimin e Kodit të Procedurës Penale” Nr. 04/L-123).

d. Poiché il reato penale di abuso e di sfruttamento sessuale nei confronti di bambini, minori e persone vulnerabili si persegue d'ufficio, l'Ordinario accuratamente esamina la notizia sul delitto e stabilisce se la essa è credibile.

e. Dopo questo, secondo le normative positivi statali, badando che non »non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno« (can. 1717 § 2), alle autorità statali si presenti la denuncia in modo adeguato, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua (cfr. can. 1717, § 1).

IV. VERSO LA GUARIGIONE E IL RINNOVO

1. La vittima nel centro della cura di guarigione

a. La Chiesa Cattolica più volte ha espresso il dolore a causa delle vittime innocenti, come anche per le persone che hanno abusato dell'ufficio ecclesiastico a loro affidato. L'invito e lo stimolo della Chiesa di essere vicini alle vittime e di appoggiare la loro richiesta per il compimento della giustizia sono un segno chiaro del desiderio di svelare la verità e di guarigione.

b. La Chiesa cattolica sul territorio della CEICM è chiamata a mettersi dalla parte di chi è vulnerato e chi soffre e di contribuire alla guarigione e al rinnovo. La guida pastorale richiede di ascoltare le vittime mostrando loro la sensibilità che la Chiesa è pronta a sentire ciò che a loro è accaduto, a capire il loro dolore e a seguirli nella difficile via della guarigione e del rinnovo (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 5). Nel centro di cura e d'interesse per la guarigione bisogna prima di tutto mettere la vittima, e non l'istituzione e l'abusante.

c. Tutte le persone responsabili che accolgono, ascoltano, offrono una forma professionale di assistenza alle vittime, siano molto attente e coscienti che l'invasione nella vulnerata intimità sessuale dei minori e delle persone vulnerabili è un abuso che sul minore lascia gravi conseguenze (direttamente rovina la salute fisica, emotiva e mentale della vittima, ed influisce sullo sviluppo psicosociale). Quelle conseguenze si aggravano ulteriormente se alla vittima minore o persona vulnerabile non si crede, la si sottovaluta e se si protegge o si cerca di proteggere l'abusante, in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo. Alcune vittime in un periodo più lungo non parlano sugli abusi a causa di diversi fatti: vergogna, idea della propria colpevolezza, timore che a loro succederà qualcosa, paura che a loro non si crederà, che saranno puniti per la menzogna e altro. Tutti i fedeli, ognuno secondo la sua posizione, comportino con il loro agire all'ottenimento della fiducia presso la vittima, siano costruttori della giustizia intraprendendo passi urgenti e giusti per la protezione della vittima.

d. Per la via della guarigione non basteranno soltanto la condanna, la pena e la scusa, ma serve anche il riconoscimento e l'assunzione della responsabilità per il male e le distruzioni che sono successe alle vittime e alle loro famiglie. Perciò, l'Ordinario o il suo delegato offra alla vittima e alla sua famiglia l'aiuto spirituale, sociale, giuridica e medica professionale rispettando al contempo la libertà della vittima di intraprendere secondo il suo parere i passi giuridici più appropriati.

e. Ogni vittima ha il diritto, se ha subito qualche forma di abuso sessuale da parte dei chierici, su questo personalmente o attraverso genitori o delegato informare l'Ordinario competente, come anche le autorità statali. L'informare personalmente permette all'Ordinario o al suo delegato l'intervento senza indugio, soprattutto in relazione alla vittima e l'avviamento dell'investigazione nel senso del can. 1717.

f. La vittima risponda alla veridicità dell'accusa con la propria coscienza. Nel caso di una falsa accusa la "vittima"/accusatore compierebbe un grave peccato non soltanto perché ha affermato una falsità, ma anche perché ha inflitto danno alla buona fama del chierico e ha danneggiato la comunità dei fedeli immettendo in essa il dubbio e l'inquietudine infondata e l'angoscia. Chi accusa falsamente il chierico commette un delitto di falsa denuncia e lede gravemente all'altrui buona fama nel senso del can. 1390, §§ 2 e 3. In quel caso il chierico ingiustamente accusato ha diritto di chiedere la soddisfazione per la grave calunnia davanti al tribunale ecclesiastico e davanti alle autorità giudiziarie statali.

2. Guarire la piaga nella Chiesa e nella società

a. L'abuso sessuale dei minori e delle persone vulnerabili da parte dei chierici è un segno della crisi che occorre utilizzare per la via di guarigione e rinnovo, che deve contenere una dimensione teologica, giuridica, pastorale ed educativa.

- La dimensione teologica, specialmente riflessioni sulla creazione dell'uomo e della donna, sul peccato, sulla sessualità, sull'educazione, sull'autorità, sul servizio allo svelamento che presso chi commette il delitto si tratta sul mistero della libertà umana capace autonomamente scegliere tra il bene e il male, tra l'amore e l'odio, tra la donazione di sé o lo sfruttamento del prossimo.

- La dimensione giuridica richiede che nell'affrontare le denunce per abuso sessuale a noi in primo posto sia la ricerca della verità. La verità è il fondamento della giustizia, e ad essa è possibile venire se si rispetta il diritto canonico procedurale. Rispetto del diritto procedurale aiuta nell'evitare inutili distorsioni pastorali del diritto canonico. Si tratta della tentazione di diminuire, nel nome di una deviata concezione della comprensione e della misericordia, la richiesta osservazione della legge.

- La dimensione pastorale si riferisce alla diminuzione delle conseguenze del male che è accaduto e alla prevenzione dei fenomeni indesiderati verso le vittime e le loro famiglie in

primo luogo. Questa cura pastorale per le vittime e le loro famiglie include in sé verità, giustizia, comprensione e protezione.

- La dimensione educativa ci dice che questa crisi nella Chiesa e nella società può essere fermata se si inizia dall'educazione e dagli programmi educativi.

V. MISURE PREVENTIVE

L'intera Chiesa locale (La Conferenza Episcopale, Province ecclesiastiche, Arci/Diocesi, Vicari foranei e parrocchie) è obbligata a lavorare sulla sensibilizzazione di tutti i suoi membri in questa materia organizzando diversi programmi formativi con lo scopo di prevenzione e protezione dei bambini, minorenni e persone vulnerabili.

a. Affinché siano prevenuti i casi di abuso sessuale di minori e delle persone vulnerabili serve la vigilanza e l'impegno di tutti i membri della Chiesa e specialmente delle persone responsabili.

b. Le misure preventive iniziano con la formazione interdisciplinare e la scelta degli educatori, con il procedimento dell'ammissione dei candidati e con il progetto e il programma educativo di seminario minore e maggiore.

c. Le persone responsabili (Rettore e i suoi collaboratori) cerchino di ricevere un profilo sulla personalità del candidato che presenta la domanda di ammissione nel seminario al quanto più possibilmente specifico. Al contempo bisogna prendere in considerazione gli indicatori relativamente chiari nelle caratteristiche di personalità e nel comportamento del candidato per gli Ordini sacri, e in modo particolare bisogna prendere in considerazione il loro rapporto verso la sessualità come anche i problemi che da quel rapporto possono provenire. Si richieda anche un parere professionale dello psicologo. La consulenza psicologica può essere applicata soltanto e sempre col previo, esplicito, informato e libero assenso dal candidato (cfr. Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, n. 5; e Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, *Istruzione sull'aggiornamento della formazione alla vita religiosa*, n. 11, § 3). Quando appaiono gli indicatori che alludono alla possibile deviazione formata presso il candidato bisogna obbligatoriamente consultare gli esperti.

d. Il confronto serio con la questione sulla sessualità fa parte necessaria della formazione del candidato. Durante la formazione i candidati conoscano sé stessi e ciascuno di loro deve saper riconoscere la propria emozionalità, le caratteristiche personali e le possibili aggravanti caratteristiche personali per un efficace lavoro pastorale, e una guida competente e paziente aiuti loro nella ricerca delle adeguate soluzioni.

e. La frequentazione continua e regolare della formazione di tutta la vita di chierici può migliorare la qualità dell'esercizio d'attività pastorale e pedagogica, talvolta anche con la partecipazione degli esperti esterni. Momenti di crisi personale (nel significato originario della parola) sono parte integrante dell'esistenza umana e bisogna sfruttarli per l'edificazione personale. Il valore fondamentale della vita nella Chiesa consiste nel resistere e nel non-rassegnarsi davanti a tali situazioni, ma di offrire il necessario aiuto a vicenda. Talvolta è indispensabilmente necessario anche l'aiuto da parte dell'esperto esterno.

f. La guida spirituale fa parte integrante della formazione iniziale e di quella permanente del chierico. Quanto nella fase iniziale di qualche nuovo ufficio o compito, tanto anche nella manifestazione di crisi personale siano presenti:

- l'assistenza di una guida più espressa da parte dell'esperto secondo la raccomandazione dell'Ordinario;

- la possibilità di una sorveglianza supplementare in accordo con l'Ordinario.

g. Per ogni incardinazione, escardinazione, premesso di passaggio in un'altra Chiesa particolare oppure trasferimento del religioso (chierico o fratello, religiosa, oppure membro di qualche istituzione religiosa di diritto pontificio) in altro Paese o Chiesa particolare (cfr. can. 271 e 682), il chierico e/o religioso deve presentare *Le lettere testimoniali sull'idoneità per l'esercizio del servizio sacerdotale* che rilascia l'Ordinario. La Lettera deve affermare che il chierico gode di buona fama nel luogo in cui attualmente esercita il suo ufficio, che mai non è stato sospeso, che mai non si è comportato in modo inadeguato verso bambini, giovani e persone con difficoltà psichiche, e che mai non è stato accusato per una tale cosa, e che non ha problemi irrisolti con qualche tipo di dipendenza.

CONCLUSIONE

Queste linee guida aggiornate vogliono indicare che la responsabilità per la soluzione dei delitti di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, in primo luogo, compete all'Ordinario del luogo, e poi anche a tutti i membri della comunità credente e della società. L'oggettiva ricerca della verità e della giustizia è una risposta migliore che possiamo offrire. La Chiesa vuole stare sul lato non soltanto delle vittime degli abusi sessuali da parte di chierici, ma anche sul lato di molte altre vittime di qualsiasi tipo di violenza, abuso e sfruttamento.

Al fine di perseguire quello scopo, dopo che queste Linee guida saranno approvate da parte della Santa Sede, le Chiese locali lavoreranno sulla stesura del codice di condotta dei chierici, religiosi, religiose e tutti i dipendenti nella Chiesa e nelle istituzioni ecclesiastiche, nel lavoro con bambini, minorenni e persone vulnerabili.

Il testo delle Linee guida è stato approvato alla Sessione Plenaria della CEICM, tenutasi via video link il 2 dicembre 2020.

Mons. Ladislav Nemet SVD
Vescovo di Zrenjanin
Presidente della CEICM